



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

Deliberazione della Giunta Comunale N. 178

OGGETTO: IMU 2020:PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaVENTI il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 18,25 nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall' avv. Manlio TORQUATO nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento degli:

Assessori:		Presenti
FORTINO	Federica	_ SI _
2) CAMPITELLI	Mario	_ SI _
3) FRANZA	Antonio	_ SI _
4) MANZO	Antonietta	_ SI _
5) PRISCO	Mario	_ SI _
6) FASANINO	Nicoletta	_ SI _
7) UGOLINO	Immacolata	_ SI _

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

IL PRESIDENTE

Constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'argomento segnato in oggetto.

OGGETTO: IMU 2020:provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Part. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone quanto segue:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

- Part. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 30/10/2019, (fatta propria dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 30/04/2019), con la quale furono approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- ALIQUOTA 6,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 10,20 per mille
(per tutti gli altri immobili).
- ALIQUOTA 7,65 per mille (75% del 10,20 per mille).
(per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 30/10/2019, (fatta propria dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 30/04/2019) con la quale furono approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- a) Abitazioni principali e relative pertinenze, nonché gli immobili assimilati, come definite e dichiarate ai fini IMU: ESENTI;
- b) Abitazioni principali e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 - aliquota 0,3 per mille;
- c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati : Aliquota 0,1 per cento.

Visto i commi dal 748 al 755, art. 1, della legge n. 160 del 2019 i quali dispongono in merito alle aliquote IMU applicabili dai Comuni;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che *Documento informatico firmato digitalmente e conservato nel sistema documentale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD)*

consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Tenuto conto che, all'attualità, non è stato reso disponibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alcuno schema di delibera e relativo modello di prospetto relativo alle aliquote IMU 2020;

Tenuto conto, altresì, che la previsione dello stanziamento IMU 2020 inserito nell'approvando schema del bilancio di previsione 2020, definita sulla base delle stime del responsabile del tributo, è stata effettuata tenendo esclusivamente conto delle aliquote IMU approvate per l'annualità 2019;

Ritenuto per quanto sopra, di confermare per l'annualità 2020 le stesse aliquote IMU approvate ed applicate nell'annualità 2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti, sottoscritti, firmati e depositati agli atti della cartella che qui di seguito si riportano:

➤ **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa“, che si deposita. Il Dirigente: f.to Dott.ssa Maria Carmela BRACCIALE;

➤ **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile“. il Dirigente. f.to Dott.ssa Maria Carmela BRACCIALE;

➤ **PARERE CONSULTIVO DEL SEGRETARIO GENERALE:**

Ai sensi dell'art.68, comma 3, dello Statuto Comunale, acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** f.to. Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- ALIQUOTA 6,00 per mille

Documento informatico firmato digitalmente e conservato nel sistema documentale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD)

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)

- ALIQUOTA 10,20 per mille
(per tutti gli altri immobili).
- ALIQUOTA 7,65 per mille (75% del 10,20 per mille).
(per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,

B) Di confermare e determinare le seguenti esenzioni, detrazioni e agevolazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2020

- per le unità immobiliari nelle quali persiste la residenza e la dimora abituale da parte del coniuge superstite, l'esenzione per abitazione principale si estende ad eventuali eredi in linea retta di primo grado.
- per le unità immobiliari adibite, a titolo gratuito, a residenza e dimora abituale da parte dell'erede invalido civile con totale inabilità al lavoro, l'esenzione dall'imposta per l'erede invalido e l'aliquota agevolata al 6,00 per mille per i germani coeredi. Per avere diritto all'esenzione occorre presentare istanza al servizio tributi dimostrando che la residenza e la dimora abituale di cui al punto precedente è confermata dall'intestazione e dall'utilizzo delle utenze (energia elettrica, gas, tari, acquedotto) e allegando autocertificazione dei germani coeredi in cui dichiarino l'utilizzo dell'unità immobiliare a titolo gratuito da parte dell'erede invalido civile con totale inabilità al lavoro;
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in applicazione all'art. 1 comma 10 della legge di stabilità 2016, l'imposta va calcolata sul 50% della base imponibile applicando l'aliquota del 10,20 per mille.
. L'agevolazione opera a condizione che:
 - il comodante, soggetto passivo dell'imposta, possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
 - il comodante, soggetto passivo dell'imposta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di che trattasi attesti il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
 - l'utilizzatore autocertifichi la propria residenza e la dimora abituale, unitamente al suo nucleo familiare, dal 1° gennaio dell'anno in corso nell'unità immobiliare oggetto della richiesta di agevolazione;
 - la residenza e la dimora abituale di cui al punto precedente devono essere confermate dall'intestazione e dall'utilizzo delle utenze (energia elettrica, gas, tari, acquedotto);
 - la suddetta agevolazione, ai sensi della legge 145/2018, viene estesa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, e titolare di un reddito annuo non superiore ad euro 25.000,00 lordi, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6,00 per mille.

C) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento e/o alle norme vigenti;

D) Di dare atto che la presente deliberazione costituirà parte integrante e sostanziale, quale allegato, al Bilancio di Previsione 2020/2022 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti normative;

E) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

F) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nei termini di legge.

G) Di demandare al Funzionario Responsabile del Tributo IMU per tutti gli atti consequenziali incluso gli adempimenti di cui al punto precedente.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Avv. Manlio TORQUATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, giusta relazione dell'addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune dal _____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. AA. GG.
Dott.ssa Palmina SMALDONE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi :

Art.134 comma 1° D. Lgs. 267/2000

Art.134 comma 3° D. Lgs. 267/2000

Art.134 comma 4° D. Lgs. 267/2000
I.E.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

